



Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 56 DEL 28/12/2015

OGGETTO:

Piano Regolatore Generale Comunale. Modifica non costituente variante per correzione di errore materiale, approvazione ai sensi dell'art.17 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventotto** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **diciotto** e minuti **zero** nell'edificio comunale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Presente
GROSI JACQUES Giulio - Sindaco	Sì
VUILLERMIN Diego - Vice Sindaco	Sì
CURTAZ Jean Paul - Consigliere	Sì
CHARLES Alberto - Consigliere	Sì
GROSI JACQUES Liliana - Assessore	Sì
LEVEQUE Anna - Consigliere	Sì
MATH Gabriele - Assessore	Sì
REVIL Riccardo - Consigliere	No
VICQUERY Remigio - Consigliere	No
VICQUERY Renata - Consigliere	Sì
VICQUERY Roberto - Assessore	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste quale Segretario il **d.ssa Roberta TAMBURINI**.

Il Signor **GROSI JACQUES Giulio** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 28/12/2015

OGGETTO : Piano Regolatore Generale Comunale. Modifica non costituente variante per correzione di errore materiale, approvazione ai sensi dell'art.17 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della propria Deliberazione n. 32 del 29.12.2014 recante ad oggetto: *“Accoglimento della proposta di modificazioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1739 del 28 novembre 2014 inerenti la variante sostanziale generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione definitiva ai sensi dell’art. 15, comma 13, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11”* con la quale si è concluso l’iter amministrativo di adeguamento del Piano Regolatore Generale comunale alle norme e ai provvedimenti attuativi della legge urbanistica 6 aprile 1998, n. 11 nonché alle determinazioni del Piano Territoriale Paesistico;

TENUTO CONTO che la variante sostanziale al Piano Regolatore ha assunto efficacia dal giorno 13 gennaio 2015 con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 della dichiarazione del Comune ai sensi dell’art. 15 comma 14 della l.r. 11/1998;

LETTO l’art. 10 – *“Usi e attività”* delle Norme tecniche di attuazione e in particolare il comma 7 che si riporta di seguito:

7. *La destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale (e) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:*

- a) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale ;*
- b) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale ;*
- c) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi ;*
- d) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi ;*
- e) magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione ;*
- f) le serre mobili o fisse di superficie coperta $> 50\text{ mq}$ e $\leq 500\text{ mq}$ di cui alle lettere C e D dell’art. 59 delle presenti NTA.*

VISTO CHE l’art. 10 – *“Usi e attività”* delle Norme tecniche di attuazione riporta al comma 7 lettera f) la seguente destinazione d’uso : *“le serre mobili o fisse di superficie coperta $>50\text{ mq}$ e $\leq 500\text{ mq}$ di cui alle lettere C e D dell’art. 59 delle presenti NTA”* e che la stessa destinazione viene riportata nelle tabelle delle varie sottozone come lettera g);

TENUTO CONTO che tale errore è da imputare ad una rinumerazione operata sullo stesso comma 7 dell’art. 10 in fase di approvazione della variante sostanziale come richiesto nell’istruttoria condotta dagli uffici regionali;

CONSIDERATO, pertanto, che trattasi di mero errore materiale e ritenuto opportuno apporre apposita correzione;

MODIFICATO il testo dell'art. 10 comma 7 delle Norme tecniche di attuazione come di seguito:

7. *La destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale (e) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:*

- a) *usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale ;*
- b) *usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale ;*
- c) *usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi ;*
- d) *usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi ;*
- e) *magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione ;*
- f) *...soppresso*
- g) *le serre mobili o fisse di superficie coperta > 50 mq e ≤ 500 mq di cui alle lettere C e D dell'art. 59 delle presenti NTA.*

LETTO il disposto degli artt. 14 e 17 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;

VALUTATO CHE, ai sensi dell'art. 14 “*Modifiche e varianti al PRG*” della legge regionale n. 11/1998 la modifica i

VISTA la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e in particolare il disposto dell'art. 17 che disciplina la procedura per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG, e che si riporta di seguito:

art. 17

(Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG)

1. Le modifiche non costituenti variante al PRG, di cui all'art. 14, sono introdotte nel PRG con deliberazione motivata del Consiglio comunale, previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove la modifica incida su beni tutelati ai sensi delle l. 1497/1939 e/o 431/1985 o 1089/1939 (b), o della l.r. 56/1983, limitatamente alle modifiche riguardanti i beni stessi; la deliberazione medesima è trasmessa immediatamente alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, munita degli allegati tecnici.

TENUTO CONTO che l'area interessata dalla variante è sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

VISTO CHE, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 sopra citato, è stata inoltrata istanza di concertazione (a mezzo pec del 30.11.2015 ns. prot. n. 9072/X-9) all'Assessorato istruzione cultura – Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, poi integrata con nostra lettera del 07.12.2015 (prot. n. 9255/X-9) a seguito di specifica richiesta dell'Assessorato (nota prot. n. 8765 del 04.12.2015, ns. rif. prot. n. 9217/X-9) e con la quale si chiedeva la rettifica dell'art. 10 delle Norme tecniche di attuazione e in particolare di correggere l'errore materiale verificatosi nella rinumerazione degli alinea del comma 7;

TENUTO CONTO che in data 23.12.2015 con nota prot. n. 9167 (ns rif. prot. n. 9698/X-9), l'Assessorato istruzione e cultura ha trasmesso l'esito della concertazione nel quale esprime parere favorevole alla modifica proposta dal comune senza sollevare alcuna obiezione;

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole rilasciato dal Segretario Comunale, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

VISTA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento così come previsto dall'art. 12 dello Statuto comunale vigente;

CON VOTAZIONE unanime espressa in forma palese

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** delle motivazioni in premessa alla presente;
2. **DI APPROVARE** la modifica all'art. 10 comma 7 delle Norme tecniche di attuazione e in particolare la correzione del mero errore materiale come di seguito indicato:
7. *La destinazione ad **usi ed attività produttive artigianali o industriali** di interesse prevalentemente locale (e) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:*
 - a) ***usi ed attività produttive artigianali** di interesse prevalentemente locale ;*
 - b) ***usi ed attività produttive industriali** di interesse prevalentemente locale ;*
 - c) ***usi ed attività produttive artigianali** di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi ;*
 - d) ***usi ed attività produttive industriali** di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi ;*
 - e) ***magazzini extraziendali** per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione ;*
 - f) *...soppresso...*
 - g) ***le serre mobili o fisse** di superficie coperta $> 50\text{ mq}$ e $\leq 500\text{ mq}$ di cui alle lettere C e D dell'art. 59 delle presenti NTA.*
3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione all'ufficio Segreteria, affinché provveda ai successivi adempimenti previsti dall'art. 17 della l.r. 11/1998 ovvero:
 - pubblicazione all'albo comunale;
 - trasmissione della presente alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, munita degli allegati tecnici.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to GROSJACQUES Giulio

Il Segretario Comunale
F.to d.ssa Roberta TAMBURINI

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Brusson, li 29/12/2015

F.to
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale depositato nell'archivio comunale.

Brusson, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
